


Il reato di “plagio” e la “riduzione in schiavitù”.
Una lettera di Costantino Mortati a Lelio Basso
(29 febbraio 1969)

di Antonello Ciervo, Giancarlo Monina*



* I PARR. 1 e 2 sono scritti da Giancarlo Monina, i PARR. 3 e 4 da Antonello Ciervo.

to letterale e storico equivaleva appunto a schiavitù) appariva assai difficile la ricostruzione delle figure "analoghe" alla schiavitù, tanto più che il successivo art. 146 capoverso puniva i reati che la scienza penalistica faceva rientrare nel c.d. "plagio improprio" (puniti con pena minore), e che invece scompare nel nuovo codice.

L'art. 603 riguarda quindi un reato nuovo che mentre non dovrebbe potersi equiparare alla schiavitù, perché altrimenti rientrerebbe nell'ipotesi delle "figure analoghe" ex art. 600, è tuttavia punito con la stessa pena della riduzione nella posizione di schiavo.

Connessa a questa prima incongruenza si aggiunge quella della assoluta indeterminatezza della fattispecie criminosa. Per superare questa critica (in base alla quale si potrebbe perfino dubitare della sua compatibilità con l'art. 25 cost.) occorrerebbe che fosse scientificamente provata la possibilità di sottoporre un altro soggetto al proprio assoluto potere riducendolo in "totale" stato di soggezione, trasferendolo quindi in una cosa, ~~di~~ mero strumento, da impiegare senza limiti, anche per la commissione dei reati più atroci, e ciò senza privarlo della libertà personale e senza l'impiego di mezzi di coazione fisica (nel qual caso si incorrerebbe in altri reati), e cioè con il solo impiego di una suggestione tale da operare anche senza una continuativa vicinanza fisica del soggetto dominante al succube.

Si tratta, come vedi, di considerazioni di senso comune, le sole possibili a chi come me non è versato né in studi di criminologia o di psicopatologia.

Con tanti cordiali saluti

Andrea Mortati

I. Il contesto

Il «problema» segnalato da Lelio Basso al noto giurista, giudice della Corte costituzionale e in rapporti di amicizia con lui sin dai tempi dell'Assemblea costituente, riguarda il reato di "plagio" (art. 603 del Codice penale), allora posto all'attenzione dell'opinione pubblica dal "caso Braibanti". Si ricorda come Aldo Braibanti, intellettuale anticonformista (poeta, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo), già partecipe della resistenza fiorentina e dirigente dei giovani comunisti della Toscana, nell'ottobre 1964 fosse stato denunciato per "plagio" nei confronti del suo più giovane amico Giovanni Sanfratello, con il quale conviveva. A denunciarlo alla Procura di Roma era stato il padre di Giovanni, Filippo Sanfratello, uomo tradizionalista e autoritario, il quale aveva prelevato a forza il figlio destinandolo a un lungo e drammatico calvario fatto di ricoveri in ospedali psichiatrici,

terapie a base di elettroshock, tutele oppressive e coatte. L'iter giudiziario contro Braibanti aveva prima condotto al suo arresto, nel dicembre 1967, poi alla sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma, nel luglio 1968, con la condanna a oltre nove anni di reclusione¹. Si trattò della prima, e destinata a rimanere unica, sentenza di condanna sulla base del delitto di plagio nella storia giudiziaria della Repubblica italiana. Il clamore fu vasto e una parte della cultura democratica e di sinistra si mobilitò a favore di Braibanti e per la soppressione di quella norma del Codice penale risalente all'epoca fascista: una delle tante norme del "Codice Rocco" la cui mancata o parziale riforma – in contrasto con il dettato costituzionale – ebbe un peso decisivo nel segnare i limiti dello sviluppo democratico del paese. Nel pieno clima del Sessantotto, il "caso Braibanti" alimentò la protesta contro l'autoritarismo e le discriminazioni sessuali, provocò le dure prese di posizione, tra gli altri, di Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Umberto Eco, Elsa Morante, Ginevra Bompiani, Cesare Musatti, Adolfo Gatti, Mario Gozzano². A fronte di qualche imbarazzato silenzio o di prudenti reazioni da parte sia della sinistra tradizionale sia della cosiddetta "nuova sinistra", tra i più attivi sostenitori della campagna di denuncia si mostrarono i radicali di Marco Pannella e il circuito intellettuale riunito intorno a "Quaderni Piacentini". Braibanti era un collaboratore della rivista e ne era stato, sia pure in posizione marginale, uno dei fondatori nel 1962. "Quaderni Piacentini", che nel 1968 superava la tiratura di 10.000 copie, dedicò al suo «amico e redattore» articoli in cui si denunciava la «pena enorme per un reato inesistente» con cui la "giustizia borghese" aveva condannato il «rifiuto dei valori correnti, su cui si basa la nostra società: denaro, carriera, agi, sicurezza prestigio. Chi rifiuta questi valori è un mostro, è incomprendibile. È pericoloso. Va eliminato»³. Alla denuncia seguirono analisi più approfondite condotte prevalentemente nell'ambito della psichiatria, all'esordio della stagione della "critica delle istituzioni" di Franco Basaglia. In questo senso, la stessa rivista piacentina ospitò, ad esempio, gli interventi di Giovanni Jervis⁴.

1. Nel novembre 1969 la Corte d'Appello ridurrà la pena a quattro anni, poi ridotti a due per meriti resistenziali. Braibanti verrà scarcerato nel dicembre 1969.

2. A. Moravia, U. Eco, A. Gatti, M. Gozzano, C. Musatti, G. Bompiani, *Sotto il nome di plagio. Studi e interventi sul caso Braibanti*, Bompiani, Milano 1969. Per una ricostruzione storica della vicenda: G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, Zamorani Editore, Torino 2003. Il caso è trattato anche nella letteratura storico-politica sulle origini del movimento per i diritti omosessuali.

3. *Perché è stato condannato Aldo Braibanti*, in "Quaderni Piacentini", 35, luglio 1968, pp. 91-2.

4. Giulio De Matteo [Giovanni Jervis], *Una lezione di violenza*, ivi, 36, novembre 1968, pp. 71-9.

2. Lelio Basso e il “caso Braibanti”

Scusa se disturbo il tuo riposo estivo, ma si tratta di una questione piuttosto urgente e assai importante. Mi riferisco al caso Braibanti. Gli amici di Braibanti, di Quaderni Piacentini, intendono organizzare il processo d'appello in modo da esaltare [...] gli aspetti politici e giuridico-costituzionali del caso. Per questo motivo vogliono cambiare totalmente il collegio di difesa, che oltre tutto è stato una palla di piombo al piede dell'imputato, ed hanno pensato al nome di Lelio come la persona più adatta da tutti i punti di vista suddetti (e da quello professionale) per capeggiare il nuovo collegio di difesa [...] Il nome di Lelio sarebbe veramente l'optimum non solo per Braibanti ma anche per tutti i problemi che la sua condanna ha posto sul tappeto⁵.

A rivolgersi alla moglie di Basso, Lisli Carini, fu Giovan Battista Zorzoli, da tempo coinvolto dal leader socialista nella rete dei collaboratori della sua rivista “Problemi del socialismo”. Nei giorni della sentenza Basso si trovava a Parigi e la sua attenzione era largamente rivolta alle vicende della “Primavera di Praga”, che da lì a poco sarebbero sfociate nell'invasione sovietica. Ciò nonostante, e in coerenza con la battaglia per la libertà e le garanzie costituzionali dei cittadini da lui condotta sin dagli anni Cinquanta, Basso aveva denunciato il caso con una lettera pubblica di solidarietà inviata all'intellettuale condannato. La possibilità di un suo coinvolgimento nella vicenda risultava per molti versi naturale in forza dell'ampia notorietà che aveva acquisito come avvocato difensore in tanti processi dai forti risvolti politici. Alla sollecitazione indiretta di Zorzoli, seguirono quelle dirette di Cesare Musatti, finalizzata alla presentazione in parlamento di un disegno di legge per l'abrogazione del reato di plagio; di Grazia Cerchi, direttrice di “Quaderni Piacentini”, e di Giovanni Pirelli perché entrasse nel Collegio di difesa⁶. Basso a sua volta sollecitò la presentazione al Senato del disegno di legge di abrogazione che fu subito approntato, alla fine di luglio, per iniziativa, tra gli altri, di Tristano Codignola, Carlo Galante Garrone, Adriano Ossicini e Giacomo Mancini⁷. Firmò il manifesto di denuncia redatto da Franco Fortini e aderì alla proposta di guidare il Colle-

5. Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO, Archivio storico, Fondo Lelio Basso, serie 18, f. 11, lettera di Zorzoli a Lisli Basso, Milano, 19 luglio 1968.

6. Ivi, lettere di Cesare Musatti a Basso, Milano 20 luglio 1968; Grazia Cerchi a Basso, s.l. e s.d. [fine luglio 1968] e telegramma di Giovanni Pirelli, Varese s.d. [primi agosto 1968]. Verso la metà di agosto Cerchi si recò con il fratello di Aldo Braibanti a trovare Basso in val Masino per discutere la questione. Ivi, telegramma di Cerchi, Varese 9 agosto 1968.

7. Senato della Repubblica – v Legislatura – (n. 115) Disegno di Legge comunicato alla Presidenza il 29 luglio 1968 “Abrogazione del reato di plagio di cui all'articolo 603 del Codice penale”. Basso non figura tra i firmatari in quanto allora deputato.

gio di difesa per il ricorso in appello. A questo fine, nel febbraio 1969, si rivolse all'amico Mortati per chiedere il parere contenuto nella lettera qui riprodotta. Per ragioni che non conosciamo, il nuovo Collegio di difesa però non si costituirà e il leader socialista si limiterà a esprimere le sue opinioni in sede pubblicistica⁸.

3. Dalla “schiavitù” al “plagio”: dal Codice Zanardelli al Codice Rocco

La relazione tra “plagio” e “schiavitù”, all'apparenza non così evidente, emerge sul piano giuridico se si considera, in una prospettiva genealogica, la formulazione dell'art. 603 del Codice Rocco, il quale così stabiliva: «Chiunque sottoponga una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». In vigenza del Codice Zanardelli, infatti, l'art. 145 prevedeva un reato, anch'esso definito di “plagio” dalla dottrina del tempo⁹, la cui condotta consisteva nell'offesa alla libertà individuale da parte di chi riduceva una persona in schiavitù «o in altra condizione analoga», reato la cui pena era la reclusione dai dodici ai venti anni. Quali fossero le ragioni di una simile disposizione, prevista all'interno di un ordinamento in cui la schiavitù, come istituto giuridico, non era affatto prevista, è stato oggetto di ampio dibattito tra i penalisti del periodo liberale¹⁰. L'opinione forse più autorevole, quella cioè del Manzini, tendeva a interpretare la disposizione nel senso che entrambe le espressioni previste dalla norma dovessero riferirsi a situazioni “di fatto”, al fine di reprimere tutte quelle condotte idonee a ridurre un individuo nello stato tipico dello schiavo¹¹. Tale interpretazione, del resto, era stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in quei rarissimi casi in cui era stata chiamata ad applicarla, aveva ammesso la rilevanza penale del reato di plagio, anche qualora la condotta materiale fosse stata posta in essere in un paese

8. L. Basso, intervento in *Il Paese delle streghe. Riapre il processo Braibanti*, in “l'Espresso”, 44, 2 novembre 1969, pp. 20-1.

9. Cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, parte speciale, II, Firenze 1908, pp. 672 ss.; G. Crivellari, *Il Codice penale per il regno d'Italia*, V, Torino 1894, pp. 465 ss.; A. Ravizza, *Plagio*, in *Digesto Italiano*, XVIII, s.l., 1906-1917, pp. 910 ss.

10. Cfr. M. C. Barbieri, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del “tipo”*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 39, 2010, pp. 267 ss., per un'analisi sociologica delle condotte potenzialmente riconducibili al reato di “plagio”, oltre che per una comparazione tra la fattispecie del Codice Zanardelli e il reato di *Menschenraub*, previsto nel Codice penale prussiano del 1871.

11. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV, Fratelli Bocca, Milano-Torino-Roma 1911, pp. 526 ss.

straniero (si pensi alle colonie), pur non vigendo formalmente nell'ordinamento di quest'ultimo l'istituto della schiavitù¹². Anche per questi motivi, al fine cioè di distinguere tra una condizione di schiavitù di diritto e una condizione di schiavitù *de facto* in cui avrebbe potuto trovarsi la vittima del reato, al momento di rivedere la legislazione codicistica nel suo insieme, il Guardasigilli accolse l'opinione di quanti chiedevano di "spezzare" l'art. 145 del Codice Zanardelli in due fattispecie distinte. Nacquero così l'art. 600 del Codice Rocco, volto a reprimere esplicitamente la tratta e il commercio degli schiavi (avendo nel frattempo, nel corso del 1926, il nostro paese sottoscritto la Convenzione di Ginevra che impegnava gli Stati aderenti a combattere e bandire la tratta di esseri umani) e l'art. 603, rubricato per l'appunto come "plagio", volto invece a reprimere quelle situazioni di schiavitù, ovvero di «totale stato di soggezione» e asservimento *de facto*, che pure potevano verificarsi, soprattutto in talune zone arretrate dell'Italia meridionale. Per riprendere le parole del Guardasigilli del tempo, se il nuovo art. 600 del Codice penale si riferiva ormai soltanto a condizioni di diritto, anche laddove faceva riferimento a «condizioni analoghe a quella di schiavitù», l'art. 603, invece, aveva come obiettivo quello di incriminare quanti avessero sottoposto un individuo alla loro «completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità»¹³.

4. Il dibattito giuridico successivo e l'intervento della Corte costituzionale

Il reato di plagio, quindi, deve essere considerato come il corrispettivo *de facto* del reato di schiavitù e così è stato inteso nel corso del dibattito dottrinale successivo all'entrata in vigore dell'art. 603 del Codice Rocco. Tuttavia, non sono mancate critiche alla formulazione di questa fattispecie penale dal contenuto "esclusivamente psicologico": la locuzione «totale stato di soggezione» di cui parla la norma – inteso come atteggiamento psichico provocato nella vittima – indusse buona parte della dottrina, nei primi anni del periodo repubblicano, a escludere che la riduzione in schiavitù *de facto* potesse essere attuabile anche per altre vie¹⁴. Il rischio, inoltre, era che la fattispecie così formulata potesse essere impiegata non per reprimere comportamenti lesivi di beni giuridici costituzionalmente garantiti, ma per

12. Nei repertori giurisprudenziali si trova traccia di questa interpretazione della Corte di Cassazione, nelle sentenze della I sezione penale dell'11 dicembre 1902 e del 9 agosto 1904.

13. *Relazione del Guardasigilli*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, v, pt. 1, Roma 1929, par. 703.

14. F. Coppi, *Plagio*, in *Enciclopedia del Diritto*, xxiii, Giuffrè, Milano 1983, p. 944.

sindacare e combattere idee e comportamenti sgraditi alla maggioranza, «correndo così il rischio di processare e condannare le minoranze per presunti atteggiamenti devianti ed impedendo ad una personalità di svilupparsi secondo gli stimoli e i suggerimenti di nuove esperienze»¹⁵. Si tocca qui forse il cuore della questione giuridica del reato di plagio, al di là delle pur rilevanti considerazioni sul possibile impiego al fine della repressione di comportamenti «devianti» rispetto al punto di vista sociale maggioritario, ossia quello della sua costituzionalità, con particolare riferimento alla tassativa e precisa definizione della condotta materiale oggetto del reato. Non a caso, infatti, Mortati – interrogato sul punto da Basso – osserva come l’art. 603 del Codice penale sia una fattispecie indeterminata che necessiterebbe, per essere applicata concretamente, della prova “scientifica” della possibilità di sottoporre un altro soggetto al proprio assoluto potere, riducendolo in «“totale”» stato di soggezione. Ed è forse proprio questo – sia dal punto di vista costituzionalistico, sia sotto il profilo storico – il passaggio più interessante della lettera: Mortati sembra quasi voler indicare a Basso la strada da seguire per provare a sollevare, nel corso del processo a Braibanti, una questione di legittimità costituzionale. Una dimostrazione della fecondità e dell’avanzato livello di analisi di questo dialogo tra i due giuristi – non soltanto costituzionale in senso stretto, ma anche sociale e politico, in ragione del dibattito pubblico in corso proprio in quei mesi –, la si trova nella sentenza che dodici anni più tardi, nel giugno del 1981, dichiarerà l’art. 603 del Codice penale incostituzionale, proprio per violazione del principio di tassatività della fattispecie penale. La sentenza della Consulta che dichiarerà l’incostituzionalità del reato di plagio – la n. 96 del 1981¹⁶ – parte da un dato di fatto, ossia che proprio:

A partire dal 1969, nella dottrina penalistica e nell’opinione pubblica si è venuta a mutare in maniera discorde e polemica e ad ampliare sotto vari aspetti e in diverse

15. Ivi, p. 942. Diversa, invece, era l’opinione in quegli anni di un altro autorevole giurista, unico studioso di diritto penale a dedicare un’intera monografia al tema in età repubblicana: G. M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Giuffrè, Milano 1972. Flick, proprio a seguito della vicenda di Braibanti, si schierò a favore della costituzionalità del reato di plagio. Quando, come vedremo, la questione di legittimità della norma giunse alla Corte costituzionale, Flick difese le ragioni delle parti civili nel processo *a quo*, con l’obiettivo di mantenere in vigore la fattispecie e di salvarla da una declaratoria di incostituzionalità.

16. La sentenza verrà redatta da Edoardo Volterra, autorevole studioso e docente di Storia del diritto romano, che proprio in questa decisione scriverà una sorta di breve trattato sull’istituto giuridico della schiavitù, dall’antico diritto romano – a partire dalla *Lex Fabia* del III sec. a.C. –, fino ad arrivare all’art. 145 del Codice Zanardelli. Al punto 10 del «Considerato in Diritto» della sentenza, Volterra dedicherà anche un breve inciso al citato disegno di legge sollecitato da Basso.

direzioni la nozione del plagio. L'abbondante letteratura prodotta in vari campi con divergenti conclusioni mostra i nuovi molteplici indirizzi dottrinari e nello stesso tempo conferma, attraverso controversie di differente natura, le gravissime difficoltà che sorgono per fornire una risposta convincente ed appagante ai problemi giuridici e scientifici, pratici e teorici che l'interpretazione dell'art. 603 comporta¹⁷.

In conclusione, la Corte costituzionale osserverà come la formulazione letterale dell'art. 603 del Codice penale, preveda un'ipotesi delittuosa non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato «non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata»¹⁸. La Corte, allora, non esiterà a definire il reato di "plagio" una sorta di «mina vagante» del nostro ordinamento giuridico, potenzialmente applicabile a qualsiasi fatto che implicasse la dipendenza psichica di un essere umano nei confronti di un altro e, proprio per questo motivo, in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie, così come contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione. La Corte costituzionale dichiarò dunque incostituzionale il reato di plagio proprio alla luce dei rilievi che Mortati aveva esposto a Basso dodici anni prima. La storia non si fa con i "se", ma si può immaginare che se si fosse costituito l'ipotizzato nuovo Collegio di difesa sotto la guida del leader socialista questa controversa fattispecie penale sarebbe stata espunta dall'ordinamento diversi anni prima.

17. Ivi, punto II.

18. Ivi, punto 14.